



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato n. 3 alla Delib.G.R. n. 37/17 del 1.8.2017

Art. 15 L.R. 13.11.1998, n. 31. Piano triennale del fabbisogno di personale 2017 – 2019.
Determinazione della capacità assunzionale della Regione.

LIMITI ALL'ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

Normativa vigente. La legislazione statale impone limiti alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di carattere economico connessi ai risparmi delle cessazioni riscontrate negli anni precedenti o previste. In particolare il D.L. n. 90/2014 stabilisce che:

- negli anni 2014 e 2015 è possibile procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente; detta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80% negli anni 2016 e 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2018 (art. 3 comma 5);
- a decorrere dal 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile (art. 3 comma 5);
- è consentito sommare alle risorse a disposizione anche i residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente (art. 3 comma 5 come modificato dall'art. 4, comma 3, del D.L. n. 78/2015);
- i predetti limiti non si applicano all'assunzione delle categorie protette (art. 3 comma 6).

Successivamente l'art. 1, comma 228, della L. n. 208/2015 ha ridotto la capacità assunzionale degli anni 2016, 2017 e 2018 delle assunzioni a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella del medesimo personale cessato nell'anno precedente.

In fine, il comma 1 bis dell'art. 22 del D.L. n. 50/2017 ha modificato il comma 228 dell'art. 1 della L. n. 208/2015 prevedendo che per le regioni che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 12 per cento del titolo primo delle entrate correnti, considerate al netto di quelle a destinazione vincolata, la percentuale stabilita per il turnover 2017 e 2018 del personale non dirigente (pari al 25%) è innalzata al 75%.



Applicazione della normativa nazionale nella Regione. Le assunzioni di personale a tempo indeterminato da prevedere nel Piano del fabbisogno 2017-2019 dell'Amministrazione regionale sono determinate tenendo conto di quanto segue.

A – Personale non dirigente

- capacità assunzionale 2017: il 75% delle economie del personale cessato nel 2016.
Detta percentuale è applicabile in virtù del fatto che nella Regione nel 2016 la spesa per il personale è risultata inferiore al 12% del titolo primo delle entrate correnti, al netto di quelle a destinazione vincolata, come previsto dal comma 1-bis dell'art. 22 del D.L. n. 50/2017, così come di seguito rappresentato:

A	Spese per il personale 2016	262.175.598,91
B	Titolo 1 delle entrate correnti non vincolate 2016	6.778.553.256,11
C	Rapporto % (A : B)	3,87%

- capacità assunzionale 2018: il 25% delle economie delle cessazioni che si prevede si verificheranno con certezza nel 2017;
- capacità assunzionale 2019: il 100% delle economie delle cessazioni che si prevede si verificheranno con certezza nel 2018;
- i residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente corrispondenti, per la Regione, al 60% delle economie del personale cessato nel 2013 e nel 2014 e il 25% delle economie del personale cessato nel 2015.

B – Personale dirigente

- capacità assunzionale 2017: il 80% delle economie del personale cessato nel 2016;
- capacità assunzionale 2018: il 100% delle economie delle cessazioni che si prevede si verificheranno con certezza nel 2017;
- capacità assunzionale 2019: il 100% delle economie delle cessazioni che si prevede si verificheranno con certezza nel 2018;
- i residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente corrispondenti, per la Regione, al 60% delle economie del personale cessato nel 2014 e al 80% delle economie del personale cessato nel 2015.

I predetti limiti assunzionali non comprendono i trasferimenti per mobilità effettuati tra amministrazioni soggette alle disposizioni limitative delle assunzioni, poiché in tali casi la mobilità è considerata un'operazione finanziariamente neutra. Infatti, il comma 47 dell'art. 1 della L. n. 311 del



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

30.12.2004 prevede che *“In vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione... ”*. Permane comunque l'obbligo di aver assolto alle condizioni per poter procedere alle assunzioni (programmazione, pareggio di bilancio e riduzione della spesa per il personale rispetto alla media del triennio 2011-2013).¹

¹ Ciò in linea con le interpretazioni fornite dalla Corte dei Conti (Sezione autonomie deliberazione n. 21 del 2009, Sezioni riunite deliberazione n. 59 del 2010, Sezione Campania deliberazione n. 11 del 2014, ecc.) in cui viene stabilito che nei predetti casi *“... il trasferimento in mobilità, per l'ente di origine, non costituisce “cessazione” legittimante assunzioni sul mercato del lavoro esterno alla pubblica amministrazione; correlativamente non costituiscono “assunzioni”, per l'ente destinatario, gli ingressi di personale in mobilità e pertanto esse non vanno a detrimento del monte assunzioni effettuabili secondo la disciplina limitativa applicabile all'ente di destinazione”*.